



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/08/2006

ADDI' 04/08/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - CIANI - NIERI

DELIBERAZIONE N. 521

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale."



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale."



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali;

VISTI l'articolo 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 concernente "Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari" e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la presenza consolidata di migranti nel territorio laziale, rende non più rinviabile l'offerta di adeguati percorsi di inserimento nel tessuto sociale regionale a questo gruppo di popolazione;

RITENUTO di proporre nuove disposizioni per regolare gli interventi in favore dei cittadini stranieri alla luce della nuova normativa statale in materia di servizi sociali ed in materia di interventi in favore degli immigrati;

VISTA la relazione dell'Assessore alle Politiche sociali, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTO il testo della proposta di legge formulata dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi, in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

ESPERITA la procedura di concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale.", composta di n. 28 articoli e di una relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 521 *My*
- 4 AGO. 2006
DEL

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

*“Disposizioni per la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali
da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale.”*

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



My
Flora

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - Finalità.....	4
ART. 2 - Destinatari.....	6
ART. 3 - Funzioni della Regione.....	7
ART. 4 - Funzioni delle Province.....	9
ART. 5 - Funzioni dei comuni.....	10
CAPO II - POLITICHE REGIONALI.....	11
ART. 6 - Politiche contro la discriminazione e il razzismo.....	11
ART. 7 - Protezione sociale e sostegno al rientro nei paesi di origine.....	12
ART. 8 - Promozione degli istituti alternativi alla pena.....	13
ART. 9 - Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici.....	14
ART. 10 - Politiche abitative e alloggi sociali.....	15
ART. 11 - Diritto allo studio e all'integrazione scolastica e culturale.....	16
ART. 12 - Formazione professionale ed universitaria.....	17
ART. 13 - Inserimento lavorativo e promozione del lavoro autonomo.....	18
ART. 14 - Accesso alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.....	19
ART. 15 - Tutela dei minori stranieri.....	21
ART. 16 - Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati.....	22
CAPO III - PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DEGLI INTERVENTI.....	23
ART. 17 - Programma triennale degli interventi per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e aggiornamenti annuali.....	23
ART. 18 - Relazione triennale.....	25
CAPO IV - ORGANISMI E STRUMENTI DI CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E GARANZIA.....	26
ART. 19 - Consulta regionale per l'immigrazione e suoi compiti.....	26
ART. 20 - Costituzione e funzionamento della Consulta.....	28
ART. 21 - Comitato esecutivo della Consulta.....	29
ART. 22 - Forum regionale delle nazionalità e Conferenza regionale sull'immigrazione.....	30
ART. 23 - Centro regionale contro la discriminazione ed il razzismo.....	31
ART. 24 - Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati.....	32

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	34
ART. 25 - Disposizioni finanziarie.....	34
ART. 26 - Abrogazione	35
ART. 27 - Disposizioni transitorie	36
ART. 28 - Entrata in vigore	37

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



fr
Pa

Capo I Disposizioni generali

ART. 1 (Finalità)

I. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto, nel rispetto della Costituzione, delle convenzioni di diritto internazionale e della normativa comunitaria e statale vigente in materia di immigrazione, nonché tenuto degli orientamenti espressi in tale materia dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dalle organizzazioni internazionali e dal Consiglio d'Europa, promuove la rimozione degli ostacoli che si oppongono all'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio del Lazio ed alla piena integrazione degli stessi nella società regionale, perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:

- a) garantire l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria a parità con gli altri cittadini;
- b) garantire l'accesso ai pubblici servizi;
- c) assicurare adeguati strumenti per agevolare l'assistenza abitativa;
- d) garantire l'inserimento dei minori nell'ordinamento scolastico;
- e) sostenere la formazione professionale, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro;
- f) sostenere l'educazione e l'informazione interculturale nonché la valorizzazione delle diverse identità culturali ;
- g) rimuovere ogni forma di discriminazione che non consenta una concreta partecipazione alla vita pubblica a livello locale, in attuazione della legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);
- h) promuovere nel rispetto delle proprie competenze in materia, anche in concorso con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti nel settore dell'immigrazione, il mantenimento del legame con il paese di provenienza e con le famiglie di origine, favorendo, in particolare, i progetti di cittadini stranieri immigrati per il loro rientro nei paesi d'origine;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Mercurio


P. Mercurio
4



Jan

- i) promuovere azioni di tutela per gruppi svantaggiati, esuli e soggetti socialmente discriminati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morra



ART. 2
(Destinatari)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito definiti cittadini stranieri immigrati, sono:

- a) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o sono domiciliati nel territorio regionale;
- b) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa statale, sono estesi:

- a) ai nuclei familiari dei soggetti di cui al comma 1;
- b) ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed ai loro familiari, laddove gli stessi non siano già destinatari di benefici più favorevoli.

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo

Piero Marrazzo



gum
Re

ART. 3
(Funzioni della Regione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione svolge funzioni di programmazione, sostegno e attuazione degli interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati individuati, tenendo conto, anche, delle specificità territoriali, nell'ambito delle politiche di cui al capo II, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione del fenomeno migratorio nel proprio territorio e, in particolare:
- a) adotta il programma triennale degli interventi e i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 17;
 - b) attua in via diretta gli interventi considerati di particolare interesse regionale la cui tipologia è individuata nel programma triennale di cui all'articolo 17;
 - c) valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale ed effettua l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione nello stesso territorio;
 - d) predispose, avvalendosi della Consulta regionale per l'immigrazione e del Comitato esecutivo di cui agli articoli 19 e 21, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati stranieri nel territorio regionale e trasmette lo stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 ter, del d.lgs. 286/1998;
 - e) promuove l'attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati e cura la tenuta del registro di cui all'articolo 24;
 - f) partecipa ai Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con propri delegati designati dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore competente in materia di immigrazione;
 - g) stipula convenzioni con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale nonché con gli enti di patronato e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro e di accoglienza dei lavoratori stranieri immigrati, compresi quelli stagionali.


Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo
Piero Marrazzo



2. Ai fini della programmazione e del coordinamento degli interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione un tavolo interassessorile di coordinamento permanente.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Menozzo



SM
Rer


ART. 4
(Funzioni delle Province)

1. Le Province, in materia di interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) predispongono appositi piani annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovra-distrettuale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera h);
- b) partecipano alla definizione ed all'attuazione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona previsti dalla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali) e successive modifiche;
- c) favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province possono avvalersi di organismi di partecipazione e consultazione appositamente istituiti in analogia alla Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 19.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 5
(Funzioni dei comuni)

1. I Comuni, in materia d'interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati, svolgono, in forma singola o associata, le seguenti funzioni:

- a) programmano e realizzano i servizi e gli interventi inseriti nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g);
- b) favoriscono l'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione alla vita sociale ed istituzionale.

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione compete ai comuni ogni ulteriore funzione o compito concernente l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



giu
flor

Capo II
Politiche regionali

ART. 6


(Politiche contro la discriminazione e il razzismo)

1. La Regione promuove e sostiene:

- a) iniziative di monitoraggio, informazione ed educazione, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi, diretta e indiretta, nonché per le vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
- b) iniziative per garantire che, nell'ambito dei pubblici servizi, delle iniziative e degli interventi promossi dalla Regione, non siano consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identità culturali e religiose, salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione statale vigente.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 la Regione, anche mediante il Centro regionale contro la discriminazione e il razzismo di cui al capo IV, può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle associazioni di immigrati, di enti e organismi che, comunque, si occupano di immigrati, nonché dell'attività degli organismi di consultazione e partecipazione di cui allo stesso capo IV.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 7

(Protezione sociale e sostegno al rientro nei paesi di origine)

1. La Regione concede, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, incentivi agli enti locali nonché alle associazioni, agli enti e agli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 24 per la realizzazione di:

- a) azioni di protezione, assistenza, integrazione sociale con particolare riferimento alle persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo;
- b) azioni di sostegno al rientro volontario e al reinserimento nei paesi d'origine di cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo




ART. 8

(Promozione degli istituti alternativi alla pena)

1. La Regione sostiene progetti specifici che favoriscano l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati dagli enti locali nonché dalle associazioni, dagli enti e dagli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 24.

2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 è data priorità a quelli finalizzati alla protezione e al reinserimento sociale di minori e di soggetti con età inferiore a ventuno anni.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martusello



ART. 9

(Partecipazione alla vita pubblica e accesso ai servizi pubblici)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, per consolidare l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati e favorire la partecipazione alla vita pubblica:


- a) riconosce e promuove forme di rappresentanza consultiva ad ogni livello;
- b) tutela le libertà di espressione, di associazione e di riunione;
- c) garantisce negli organismi di rappresentanza l'equilibrio di genere tra le varie componenti etniche e religiose;
- d) attua le misure necessarie a facilitare l'esercizio del diritto di voto, qualora previsto dalla legge dello Stato;
- e) promuove e sostiene attività e strumenti d'informazione.

2. La Regione, per facilitare l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini stranieri immigrati, in collaborazione con i soggetti pubblici o privati erogatori dei servizi stessi, promuove e sostiene:

- a) programmi di formazione mirata per il personale utilizzato nell'erogazione delle prestazioni;
- b) l'impiego di mediatori linguistici e culturali a supporto del personale di cui alla lettera a).

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



ART. 10

(Politiche abitative e alloggi sociali)


1. La Regione, per garantire l'accesso a soluzioni abitative dignitose ed economicamente sostenibili da parte dei cittadini stranieri immigrati, promuove e sostiene:

- a) l'attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, nell'ambito della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio, finalizzati a favorire l'accesso all'alloggio da parte di soggetti in condizioni di disagio;
- b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio regionale disponibile secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti in materia;
- c) la realizzazione di interventi di facilitazione della locazione nonché dell'accesso al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.

2. La Regione favorisce le locazioni ad uso abitativo e l'acquisizione della prima casa in proprietà da parte dei cittadini stranieri immigrati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e dell'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche.

3. La Regione sostiene i comuni di maggiore insediamento migratorio nella creazione di un'offerta di centri di accoglienza e di alloggi sociali destinati ad ospitare cittadini stranieri immigrati temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 11

(Diritto allo studio e all'integrazione scolastica e culturale)


1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, assicura il diritto allo studio dei cittadini stranieri immigrati e la loro integrazione nel sistema educativo e scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuove iniziative nell'ambito del sistema scolastico che favoriscano:

- a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- b) la conoscenza dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni;
- c) l'educazione interculturale;
- d) la conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati;
- e) la conoscenza del fenomeno migratorio.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



ART. 12

(Formazione professionale ed universitaria)


1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni scolastiche ed universitarie e con gli enti di formazione accreditati, nell'ambito degli interventi previsti dalla specifica normativa regionale, promuove e favorisce:

- a) iniziative di orientamento, di tirocinio, di formazione anche continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati;
- b) l'istituzione di borse di studio per cittadini stranieri immigrati iscritti a corsi di laurea e a corsi post lauream nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;
- c) la stipulazione di accordi di cooperazione fra università con sede nel territorio della Regione e università di paesi non appartenenti all'Unione europea, anche al fine di facilitare il rientro e il reinserimento nei paesi di origine dei cittadini stranieri immigrati laureati nelle università aventi sede nel territorio della Regione;
- d) programmi di sostegno degli studenti, dei ricercatori, dei docenti e dei tecnici stranieri immigrati operanti nelle università degli studi e negli istituti di ricerca aventi sede nel territorio della Regione;
- e) interventi di formazione nei paesi di provenienza nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 23 del d.lgs. 286/1998.

2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo ed al mondo del lavoro, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente in materia, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisiti nei paesi di provenienza nonché delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei paesi stessi.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Malpizzo



ART. 13

(Inserimento lavorativo e promozione del lavoro autonomo)


1. I cittadini stranieri immigrati, che ne abbiano titolo, usufruiscono dei servizi di avviamento e sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro su un piano di parità con i cittadini italiani.

2. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze e degli interventi di politica del lavoro previsti dalla specifica normativa regionale:

- a) favoriscono l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori;
- b) sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale o in forma cooperativa.

3. In conformità ai principi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 286/1998, è riconosciuto ai cittadini stranieri immigrati il diritto di partecipare a concorsi e a selezioni per l'accesso al pubblico impiego, indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale che, per esplicita previsione normativa, non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 14


(Accesso alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali)

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 34, 35, e 41 del d.lgs. 286/1998 e ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 35, la Regione garantisce:

- a) gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza nell'ambito del servizio sanitario regionale nonché le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale previste dalla normativa vigente nell'ambito del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, in condizioni di parità con gli altri cittadini, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), relativamente ai cittadini stranieri immigrati;
- b) le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, gli interventi di medicina preventiva e di riabilitazione con particolare attenzione a quella postinfortunistica nonché gli interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio anche in ambito detentivo, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, relativamente agli stranieri immigrati non in regola con il permesso di soggiorno;
- c) la tutela sociale della gravidanza e della maternità nonché la tutela della salute delle donne e dei minori, anche non in regola con il permesso di soggiorno, garantendo l'accessibilità alle strutture sanitarie e la fruibilità delle prestazioni anche attraverso interventi di offerta attiva di informazione ed educazione sanitaria.

2. La Regione promuove, anche attraverso le aziende sanitarie, gli enti locali, l'associazionismo, il volontariato e, in generale il terzo settore con specifica esperienza, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati e di attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e a diffondere sani stili di vita, anche in coerenza con l'appartenenza culturale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



3. La Regione può concedere, altresì, incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sanitarie e sociali per progetti di supporto alla tutela della salute e all'accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri immigrati.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morrazzo

ART. 15

(Tutela dei minori stranieri)

1. La Regione garantisce ai minori stranieri presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, previsti dalla normativa regionale.

2. La Regione concede finanziamenti agli enti locali, agli enti pubblici in genere, nonché ad associazioni, enti e organismi iscritti al registro regionale di cui all'articolo 24 per interventi mirati all'accoglienza, alla protezione e all'iscrizione sociale dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono proseguire anche successivamente al raggiungimento della maggiore età al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



fun
fer.



ART. 16

(Interventi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo e sostiene gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli altri stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 286/1998.

2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono prioritariamente mirati all'integrazione degli interventi di protezione finanziati dallo Stato e dall'Unione europea.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Capo III
Programmazione e verifica degli interventi

ART. 17

(Programma triennale degli interventi per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e aggiornamenti annuali)

1. Al fine dell'attuazione delle politiche regionali di cui al capo II, la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 19 e la commissione consiliare competente per materia adotta, in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale, il programma triennale degli interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato programma triennale, il quale costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.

2. Il programma triennale individua in particolare:

- a) le aree prioritarie di intervento e gli obiettivi da perseguire;
- b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;
- c) la tipologia degli interventi di competenza degli enti locali;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti al registro regionale di cui all'articolo 24, con priorità per le associazioni composte in misura prevalente da immigrati;
- e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse regionali, tenendo conto, anche, delle aree maggiormente interessate al fenomeno migratorio;
- f) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali finalizzate alle politiche migratorie;
- g) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996;
- h) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani annuali provinciali riguardanti interventi e servizi a valenza sovradistrettuale;
- i) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonché per l'eventuale revoca dei finanziamenti.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



3. Il programma triennale è articolato in piani annuali i quali sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 19, in relazione alle risorse disponibili nei relativi bilanci di previsione, anche unitamente ai piani di utilizzazione delle risorse del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale e delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione.

4. Qualora si verificchino flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all'Unione europea, la Giunta regionale può, per esigenze umanitarie, predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga al programma triennale, finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 286/1998.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

P. Marrazzo




ART. 18
(Relazione triennale)

1. La Giunta regionale con cadenza triennale, avvalendosi della Consulta e del Comitato di cui agli articoli 19 e 21, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, che in particolare indichi:

- a) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici;
- b) le attività svolte dalla Consulta, dal Comitato esecutivo e dal Centro regionale di cui agli articoli 19, 21 e 23 nonché lo stato dei fenomeni di discriminazione e di sfruttamento di cittadini stranieri immigrati;
- c) il livello di accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi pubblici;
- d) gli interventi attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



Capo IV
Organismi e strumenti di consultazione, partecipazione e garanzia

ART. 19

(Consulta regionale per l'immigrazione)

1. E' istituita, presso l'assessorato competente in materia di immigrazione, quale organismo di consultazione e di partecipazione dei cittadini immigrati stranieri, la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta, composta:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di immigrazione, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale in modo da garantire la rappresentanza delle opposizioni;
- c) da un rappresentante per ciascuna provincia del Lazio, designato dal Presidente della provincia stessa;
- d) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale comuni di Italia (ANCI) regionale
- e) da sette rappresentanti delle associazioni, composte in prevalenza da immigrati, iscritte nell'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 24, di cui:
 - 1) uno in rappresentanza delle associazioni operanti nel territorio del Comune di Roma;
 - 2) due in rappresentanza delle associazioni operanti nel restante territorio della Provincia di Roma;
 - 3) quattro in rappresentanza delle associazioni operanti, rispettivamente, nel territorio delle altre province del Lazio;
- f) da tre rappresentanti delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati, iscritte nell'apposita sezione registro di cui all'articolo 24;
- g) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle organizzazioni dei datori di lavoro nei diversi settori economici, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



- h) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- i) da cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), di cui tre provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e due provenienti dagli istituti costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi.

2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere c) e l), sono espresse da un'apposita conferenza delle associazioni, degli enti e degli organismi iscritti nel registro di cui all'articolo 24, convocata dall'assessore regionale competente in materia di immigrazione.

3. Il presidente della Consulta può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, preventivamente designati, dirigenti e dipendenti regionali nonché rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati.

4. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) rappresentare le istanze dei cittadini immigrati residenti nel territorio laziale;
- b) formula proposte in ordine all'adeguamento delle politiche regionali alla realtà dell'immigrazione nel Lazio;
- c) esprimere una valutazione preventiva in ordine programma triennale e ai relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 17;
- d) sottopone alla Giunta regionale il rapporto annuale sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio laziale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché una relazione annuale in ordine all'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, redatti dal comitato esecutivo di cui all'articolo 21;
- e) partecipa ai lavori del Forum regionale delle nazionalità di cui all'articolo 22;
- f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

gru flau

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



ART. 20

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta, nella cui composizione deve essere assicurata una rappresentanza femminile non inferiore al 30 per cento, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale ed è rinnovata entro novanta giorni dall'insediamento stesso.

2. Le designazioni per la costituzione della Consulta sono effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, trascorso il quale la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve, comunque, le successive integrazioni.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento il quale può prevedere, altresì, forme di coordinamento tra la Consulta stessa e gli organismi provinciali di cui all'articolo 4, comma 2. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura competente in materia di immigrazione.

4. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedono nel comune in cui si svolgono le sedute stesse.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ART. 21

(Comitato esecutivo della Consulta)

1. La Consulta, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, elegge nel suo seno un Comitato esecutivo, di seguito denominato Comitato, che è composto dall'assessore regionale competente in materia di immigrazione, o da un suo delegato, che lo presiede, e da sei componenti della Consulta stessa di cui due scelti tra i consiglieri regionali.



2. Il Comitato, oltre agli altri compiti assegnati dalla Consulta, svolge le seguenti funzioni:

- a) raccoglie ed elabora i dati sul fenomeno migratorio e sull'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, con particolare riferimento alle indicazioni previsionali sui flussi migratori sostenibili;
- b) redige il rapporto annuale sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio laziale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- c) effettua l'analisi e redige la relazione annuale in ordine all'attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale;
- d) elabora rapporti periodici di analisi interpretativa e di ricerca sul fenomeno dell'immigrazione, dell'integrazione sociale, economica e culturale degli immigrati.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Comitato, in conformità a base di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, può avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

4. La durata in carica del Comitato coincide con quello della Consulta e per gli oneri di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 22


(Forum regionale delle nazionalità e Conferenza regionale sull'immigrazione)

1. La Regione, al fine di rendere effettivi il principio di partecipazione nonché il confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore organizza:

- a) con cadenza annuale il Forum regionale delle nazionalità, coinvolgendo le rappresentanze straniere accreditate e i rappresentanti delle nazionalità presenti sul territorio regionale;
- b) con cadenza triennale la conferenza regionale sull'immigrazione, propedeutica alla predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 17.

2. Le modalità operative per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum e della Conferenza di cui al comma 1, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 23


(Centro regionale contro la discriminazione ed il razzismo)

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 12, del d.lgs. 286/1998, è istituito, presso l'assessorato competente in materia di immigrazione, il Centro regionale contro la discriminazione e il razzismo, di seguito denominato Centro con compiti di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli immigrati vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. Il Centro opera mediante un'apposita struttura istituita ai sensi della normativa regionale vigente e per lo svolgimento dei propri compiti si avvale della collaborazione degli enti locali, previa stipula di apposita intesa, nonché delle associazioni di immigrati di enti e di organismi che, comunque operano a favore di immigrati, in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il Centro presenta ogni sei mesi alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia una relazione sull'attività svolta e presenta, altresì, alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione del cittadino immigrato nella Regione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 24

(Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati)

1. La Regione riconosce e sostiene l'attività delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri immigrati per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e come mezzo di aggregazione tra le comunità di immigrati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione, il Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che a favore dei cittadini stranieri immigrati, di seguito denominato registro, che può essere funzionalmente articolato in sezioni.

3. Possono iscriversi al registro le associazioni di immigrati con almeno 30 immigrati soci, gli enti e gli organismi che operano con carattere di continuità, da almeno un anno, a favore dei cittadini stranieri immigrati, aventi sede legale in Italia ed operativa nella Regione e in possesso dei seguenti requisiti desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto:

- a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà;
- b) assenza di fini di lucro;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) indicazione dei criteri di ammissione degli aderenti;
- e) indicazione degli obblighi e dei diritti degli aderenti;
- f) indicazione delle modalità di scioglimento;
- g) obbligatorietà del bilancio e le modalità per la sua approvazione;
- h) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

4. I requisiti di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f) non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e per gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla l. 152/2001.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



5. Per ottenere l'iscrizione al registro le associazioni e gli organismi presentano domanda corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) la documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività a favore degli immigrati stranieri.

6. L'iscrizione al registro è requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali.

7. La struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, dispone l'iscrizione oppure il diniego di iscrizione; in caso di inerzia, trascorso il termine indicato la domanda si intende accolta. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione da parte dell'amministrazione precedente, interrompe la decorrenza del termine, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di valutazione.

8. La struttura regionale competente procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all'aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione e dispone l'eventuale cancellazione dallo stesso con provvedimento motivato, sentita la Consulta.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marzotto

Pietro Marzotto



fu


Capo V
Disposizioni finali

ART. 25
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nell'ambito dell'UPB II43, un apposito capitolo denominato "tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale" con lo stanziamento per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 di Euro 1.122.500,00.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede utilizzando, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, gli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa n. H43501, H43502 ed H43503 e mediante riduzione degli stanziamenti di cui all'UPB T21.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 26
(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari) e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 27.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



fm

ART. 27
(Disposizioni transitorie)



1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla costituzione della Consulta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Fino alla data di insediamento, resta in carica la Consulta costituita ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/1990, la quale esercita i propri compiti secondo le disposizioni della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro di cui all'articolo 24 ed all'iscrizione nello stesso registro, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 del suddetto articolo, delle associazioni già iscritte all'albo di cui all'articolo 6 della l.r. 17/1990, la cui validità cessa dalla data di costituzione dello stesso registro.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta il programma triennale di cui all'articolo 17 anche in mancanza della definizione degli obiettivi della programmazione economico-sociale regionale generale e del piano socio-assistenziale regionale. Nelle more dell'adozione del programma triennale, la Regione attua gli interventi a favore dei cittadini stranieri immigrati secondo i criteri e le modalità stabiliti negli atti programmatici adottati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo





ART. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 521
- 4 AGO. 2006
DEL

Dei

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

L'Assessore

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo
Pietro Morozzo



RELAZIONE

La presente proposta di legge concernente "Disposizioni per la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale" viene a sostituire la precedente normativa regionale in materia di immigrazione risalente ai primi anni novanta (la l. r. n. 17 del 1990), che va adeguata alle nuove esigenze che il fenomeno dell'immigrazione ha prodotto in via generale in Europa ed in Italia ed in particolare nel tessuto sociale della Regione Lazio, dove Roma continua ad essere la capitale dell'immigrazione e dove gli immigrati sono sempre più protagonisti nel mondo del lavoro ed in molti settori economici e non solo a Roma e provincia.

La presenza ormai consolidata di migranti all'interno del territorio laziale rende non più rinviabile l'offerta di percorsi di cittadinanza a questo gruppo di popolazione. Secondo un rapporto realizzato dall'Eures sullo stato delle province del Lazio (i dati si riferiscono al 2003), l'aumento della popolazione laziale è dovuto prevalentemente alla presenza degli stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione e questo vale soprattutto per la provincia di Roma dove, all'inizio del 2005, i soggiornanti stranieri, secondo la stima dell'Osservatorio Romano sulle Migrazioni, sono stati 340.554, dei quali il 70,00% circa concentrati nel comune di Roma. I continenti di provenienza sono, in ordine decrescente, Asia (29,9%), Europa non UE (21,0%), Europa UE (17,3%), Africa (15,8%), America (14,8%).

Sul versante dell'inserimento dei minori immigrati nel sistema educativo e scolastico nazionale, si sottolinea che nell'anno scolastico 2004/2005 la Regione Lazio si attesta circa a metà della graduatoria nazionale per numero di iscrizioni scolastiche di studenti non italiani, con 33.823 dei 361.576 studenti di origine straniera iscritti in Italia. Il 9,4% degli alunni non italiani presenti a livello nazionale è iscritto in una scuola del Lazio, che registra un'incidenza del 4,5% (1 alunno straniero ogni 22 studenti), più alta della media nazionale (4,2%), ma più bassa del 5,7% registrato nel Centro-Italia.

Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma - Tel. 06.51681



Regione Lazio

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI



L'Assessore

Nonostante ciò, in valori assoluti Roma è, tra i comuni capoluogo d'Italia, al secondo posto per numero di alunni non italiani, subito dopo Milano. Gli studenti di origine straniera iscritti a Roma sono circa 30 mila, l'80% degli studenti non italiani di tutta la regione.

I dati del Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione mostrano per il Lazio, così come per tutta l'Italia, una crescita dell'incidenza degli alunni non italiani, che nel Lazio è stata di quasi un punto percentuale, con 10.745 unità in più in un anno. In particolare è aumentata l'incidenza nel grado della scuola primaria.

I ragazzi stranieri o di origine straniera che vivono in Italia e ne frequentano le scuole non sempre conoscono un inserimento agevole. Un'indagine del Miur (Indagine sugli esiti degli alunni con cittadinanza non italiana. Anno scolastico 2003-2004, Roma: Miur, 2005) ha rilevato che nell'anno scolastico 2003-2004 vi è stato un divario tra i tassi di promozione degli alunni italiani e quelli degli alunni di origine straniera a vantaggio dei primi e progressivamente più ampio man mano che si passi dalla scuola primaria alla secondaria di II grado. In Italia, ogni 100 studenti iscritti, nel 2003-2004 il tasso di promozione è stato del 99,5% per gli italiani e del 96,2% per gli stranieri nella scuola primaria, del 96,1% contro l'89,0% nella secondaria di I grado, dell'85,2% contro il 72,7% nella secondaria di II grado.

In generale le ricerche evidenziano una maggiore difficoltà degli alunni non italiani nelle grandi aree urbane, e una differenza tra i comuni capoluogo e gli altri comuni: la maggiore ampiezza dei primi sembra andare a scapito del rendimento degli alunni di origine straniera.

Il fenomeno rende ancor più necessaria la presenza di mediatori culturali che medino tra i diversi attori coinvolti, già a partire dalla scuola materna, per agevolare il rapporto tra di alunni stranieri e loro genitori con gli insegnanti e gli operatori scolastici, nonché con gli alunni ed i genitori italiani.

Altra grave problematica in merito alla tutela dei minori è sicuramente quella dei c.d. minori stranieri non accompagnati, che sono facili vittime di fenomeni di sfruttamento nella prostituzione o nell'accattonaggio, e anche per questo più facilmente possono incappare in reati e illeciti.

Sul fronte dell'economia, il quadro regionale vede la Capitale ricoprire il ruolo di motore propulsivo, in quanto area terziaria di primo piano sia nei settori tradizionali (commercio e trasporti) che in quelli più avanzati (ricerca, tecnologia dell'informazione, servizi alle imprese, informatica, servizi culturali e del tempo libero).

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma - Tel. 06 51681



Regione Lazio

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

L'Assessore



Il 19% dei residenti stranieri è laureato, il 48% diplomato, ma nonostante le percentuali siano più elevate rispetto agli italiani le occupazioni riservate agli immigrati sono di livello inferiore. Ed in particolare le statistiche dimostrano che per gli immigrati l'imprenditoria sembra rappresentare una strada per trovare un'occupazione altrimenti difficile ed un modo per emanciparsi dal lavoro dipendente con posizioni dequalificate.

Nonostante in questi anni i governi italiani ed europei affrontino la questione migratoria in termini di "pericolose invasioni" per i nativi, la società civile si è dimostrata più matura, cercando di implementare azioni volte a ridurre la conflittualità che inevitabilmente l'incontro tra culture diverse può comportare. E ciò è dimostrato dalle numerose iniziative intraprese da parte di enti, imprese, associazioni e dalla complessa articolazione di servizi presenti sul territorio, non ancora in grado di rispondere completamente ai bisogni di chi è più escluso. In particolare sul fronte abitativo va segnalata una significativa carenza di strutture di prima e seconda accoglienza.

Dal mancato governo delle questioni legate all'immigrazione e dalla carenza di programmazione e pianificazione degli interventi, ne deriva che i vari soggetti, istituzioni e servizi, coinvolti nelle questioni legate alla migrazione, si trovino ad operare in maniera scollegata ed incontrino grandi ostacoli e difficoltà nel svolgere un lavoro in rete, con conseguenti ripercussioni nella comprensione dei bisogni dei migranti e nell'incontro della domanda e dell'offerta di servizi.

La approvazione di una nuova normativa regionale in materia si è rende necessaria per almeno tre ragioni:

- a) la evidente obsolescenza della precedente legge regionale in vigore, Legge regionale del 16 febbraio 1990, n. 17, che sostanzialmente nasceva nel solco dell'impostazione emergenziale causata dai primi consistenti flussi migratori nel nostro paese;
- b) un forte processo di cambiamenti qualitativi e quantitativi, nel corso degli anni '90, riferibili alla progressiva crescita numerica delle presenze di persone straniere a cui si associano crescenti indicatori di stabilizzazione;
- c) un profondo processo di innovazione e modificazione legislativa avviato, a livello nazionale, a partire dall'emanazione del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni.

Con la presente proposta, la Regione vuole ribadire il suo impegno a rimuovere, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia, con particolare attenzione alle disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, quegli ostacoli che impediscono agli stranieri immigrati presenti nel Lazio, ad integrarsi nel tessuto sociale delle comunità locali e a partecipare attivamente alla vita pubblica locale.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morici

Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma - Tel. 06.51681



Regione Lazio

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

L'Assessore



Troppo spesso gli immigrati vengono presentati solamente come una risorsa per far crescere l'economia dell'Italia, invece essi rappresentano un ricchezza culturale, intellettuale ed economica solo se integrati e accolti con politiche attive di intervento.

Gli obiettivi della proposta di legge sono:

- a) definire un sistema di integrazione in cui le esigenze di inserimento sociale degli immigrati, le esigenze delle popolazioni che li ospitano, le esigenze delle imprese e delle famiglie che sempre più fanno ricorso ai lavoratori migranti trovino contestualmente e contemporaneamente adeguate risposte;
- b) stabilire un corretto rapporto tra la gestione del fenomeno migratorio e la cooperazione allo sviluppo verso le aree d'origine dei migranti, a sostegno di una politica di azione e non di semplice reazione alla realtà della globalizzazione. E' importante, infatti, sviluppare politiche concrete per fare sì che il fenomeno delle migrazioni internazionali, diventi una opportunità di sviluppo tanto delle aree di approdo quanto delle aree di origine, soprattutto nel bacino mediterraneo. A questo scopo è essenziale, accanto alla leva finanziaria delle rimesse degli immigrati, una nuova valorizzazione del ruolo della "cooperazione allo sviluppo decentrata" da parte della regione Lazio.
- c) valorizzare le sinergie con Provincia e Comune di Roma (dove si raccoglie buona parte dei flussi migratori della Regione), ma anche con le altre Province del Lazio, per meglio affrontare i problemi relativi a sanità, alloggio, sostegno ai minori e ai minori non accompagnati, inserimento lavorativo e formazione professionale;
- d) realizzare un sistema regionale di lotta alla discriminazione, anche attraverso l'istituzione del Centro regionale contro la discriminazione e il razzismo, con compiti di osservazione ed assistenza per gli immigrati vittime di comportamenti discriminatori;
- e) incoraggiare la Regione a contribuire in modo effettivo alle politiche nazionali, nell'interlocazione coordinata con l'Unione Europea, ponendo gli immigrati come soggetti centrali degli interventi e promuovendo, secondo propri modelli originali, le forme di partecipazione dei migranti alla vita della comunità locale, con particolare riferimento al Forum regionale delle nazionalità.

La proposta di legge in esame con il termine di "cittadini stranieri immigrati" si riferisce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai rifugiati e agli apolidi, regolarmente soggiornanti nel territorio regionale ed ai richiedenti asilo. Per la loro integrazione nel tessuto sociale della regione, la proposta di legge prevede in diversi settori misure ed azioni quali:

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo

Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma - Tel. 06 51681



Regione Lazio

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

L'Assessore



- a) la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale anche attraverso l'attivazione di strumenti di rappresentanza nell'ambito delle istituzioni locali;
- b) norme contro la discriminazione, tra cui l'istituzione di un centro regionale contro la discriminazione ed il razzismo;
- c) in materia di politiche abitative, la costituzione di apposite agenzie per la casa, la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l'acquisto della prima casa abitativa, il diritto di accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziamenti per la creazione di un'offerta di centri di accoglienza e alloggi sociali destinati ad ospitare gli stranieri regolarmente soggiornanti;
- d) in materia di assistenza sanitaria, sociosanitaria ed assistenziale la garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale, ivi comprese le provvidenze economiche, per gli stranieri regolarmente soggiornanti e, anche per quelli non in regola, le prestazioni essenziali di primo intervento e gli interventi di medicina preventiva;
- e) l'integrazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie, con pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio;
- f) in materia di formazione professionale e istruzione degli stranieri, iniziative di formazione, di orientamento, di tirocinio, di corsi mirati e di programmi da attuarsi nei Paesi d'origine;
- g) l'inserimento lavorativo e il sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali, attraverso la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori, il sostegno ad attività promozionali e informative volte ad agevolare lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale o in forma cooperativa;
- h) il sostegno degli organismi iscritti nell'apposito registro regionale per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati;
- i) il sostegno, anche attraverso programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, di progetti imprenditoriali finalizzati al volontario rientro dei cittadini stranieri nelle loro terre d'origine.

In particolare, fra le principali innovazioni rispetto alla precedente l.r. 17/1990 si segnala:

- a) l'indicazione sistematica delle aree prioritarie di intervento della Regione, con particolare attenzione fra l'altro, alle politiche abitative ed alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, che vengono inseriti in percorsi di integrazione che possono proseguire anche dopo il raggiungimento della maggiore età;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma - Tel. 06.51681



Regione Lazio



ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

L'Assessore

- b) la programmazione unitaria regionale degli interventi nel settore dell'immigrazione coordinando l'utilizzazione delle risorse proprie regionali e gli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche migratorie;
- c) il conseguente snellimento nelle procedure amministrative legate alla programmazione provinciale e comunale: le province presentano un solo piano annuale, che contiene il programma sia delle iniziative finanziate con le risorse regionali provenienti del fondo nazionale per politiche migratorie, sia delle iniziative finanziate con risorse proprie regionali;
- d) la rivisitazione delle disposizioni riguardanti la Consulta regionale per l'immigrazione, sia in relazione alla sua composizione, sia in relazione ai suoi compiti;
- e) la previsione di un comitato esecutivo della Consulta con compiti di supporto alla Consulta ed alla Giunta regionale;
- f) la costituzione del Forum regionale delle nazionalità e della Conferenza regionale sull'immigrazione quali momenti di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore;
- g) l'istituzione di un Centro regionale contro la discriminazione ed il razzismo;
- h) la rivisitazione delle disposizioni finanziarie in linea con la programmazione unitaria degli interventi.

La presente proposta di legge è suddivisa in 5 capi ed in 28 articoli.

Il capo I è intitolato "Disposizioni generali" e comprende gli articoli da 1 a 5.

L'articolo 1 della presente proposta di legge ne individua l'oggetto e delimita l'ambito d'intervento della Regione in materia finalizzato alla rimozione degli ostacoli che impediscono ai cittadini stranieri immigrati il pieno esercizio dei diritti civili e sociali e la piena integrazione degli stessi nel società laziale. Inoltre vengono evidenziate le finalità degli interventi realizzati e promossi dalla Regione, che mirano essenzialmente a creare le condizioni per l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria, per l'accesso ai pubblici servizi a parità di condizione con i cittadini italiani e a favorire in genere l'iscrizione degli immigrati e delle loro famiglie nel tessuto sociale regionale e nel mondo del lavoro, nonché a creare le condizioni formative, lavorative e sociali per favorire un loro rientro nei paesi d'origine.

L'articolo 2 definisce i destinatari degli interventi, che sono gli immigrati regolarmente presenti nel territorio laziale, ivi compresi anche gli immigrati che soggiornano per motivi di protezione sociale o che non possono essere espulsi o respinti in quanto oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di religione, etc, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma - Tel. 06.51681



Regione Lazio

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

L'Assessore

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



L'assetto istituzionale delle competenze in materia di in materia di politiche attive per l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati è ispirato al principio della sussidiarietà e della collaborazione fra gli enti pubblici e della coerenza tra programmazione regionale e programmazione locale.

L'articolo 3 individua le funzioni della Regione, sottolineandone il ruolo fondamentale nella programmazione di carattere generale degli interventi, l'articolo 4 individua le funzioni delle Province, con particolare riguardo alla programmazione dei piani annuali riguardanti servizi ed interventi a valenza sopradistrettuale ed infine l'articolo 5 individua le funzioni dei Comuni che, fra l'altro, in applicazione dell'articolo 118 della Costituzione svolgono tutte le funzioni residuali non espressamente attribuite alla Regione o alle Province.

Il capo II individua le politiche regionali in materia di immigrazione e le aree di intervento ritenute prioritarie e contiene altresì disposizioni riguardanti la programmazione regionale e locale.

L'articolo 6 individua l'ambito di intervento regionale contro la discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi e contro la violenza e lo sfruttamento nei confronti degli stranieri immigrati, intervento che si sostanzia nella promozione e nel sostegno ad azioni di monitoraggio informazione ed assistenza legale per le vittime di discriminazioni e di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, nonché ad azioni per garantire il rispetto delle specifiche identità culturali e religiose nell'ambito dei pubblici servizi e dei programmi promossi dalla Regione.

L'articolo 7 individua le politiche di protezione sociale e di sostegno al rientro nei paesi di origine che devono essere attuate in collaborazione con gli enti locali e gli organismi iscritti nel registro regionale di cui al successivo articolo 24, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, con particolare riferimento agli immigrati presenti nel territorio per motivi di protezione sociale ex articolo 18 del d.lgs. 286/1998.

L'articolo 8 individua l'ambito di intervento regionale per sostenere l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva in favore degli immigrati, con particolare attenzione ai progetti di protezione ed inserimento sociale dei minori e dei soggetti al di sotto dei 21 anni.

L'articolo 9 delinea le politiche regionali per favorire la partecipazione alla vita pubblica, nonché per consentire l'accesso ai servizi pubblici, con particolare attenzione alla promozione di programmi di formazione mirata per il personale che eroga i servizi e per l'impiego di mediatori linguistici e culturali.



Regione Lazio

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

L'Assessore



L'articolo 10 definisce l'ambito di intervento regionale per garantire l'accesso a soluzioni abitative dignitose ed economicamente sostenibile e l'impegno a sostenere la creazione di centri di accoglienza ed alloggi sociali destinati ad ospitare gli stranieri temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente all'alloggio.

L'articolo 11 ribadisce l'impegno della Regione ad assicurare il diritto allo studio per i minori stranieri e la loro integrazione nel sistema scolastico in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuovendo altresì l'alfabetizzazione per adulti nonché l'educazione interculturale e la conoscenza delle culture di origine dei cittadini stranieri.

L'articolo 12 individua le aree prioritarie di intervento in materia di formazione professionale ed universitaria, sottolineando altresì l'impegno della Regione ad operare per il riconoscimento dei titoli e delle professionalità già in possesso dei cittadini stranieri.

L'articolo 13 colloca, ai fini dell'accesso al lavoro sia dipendente che autonomo, gli stranieri immigrati su un piano di parità con i cittadini italiani, promuovendo la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro attraverso la formazione degli operatori e sostenendo attività informative e promozionali dedicate allo sviluppo di attività di tipo autonomo. Da sottolineare altresì il riconoscimento ai cittadini stranieri immigrati regolarmente presenti il diritto di partecipare a concorsi pubblici indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale

L'articolo 14 sottolinea l'impegno della Regione nell'assicurare la condizione di parità degli stranieri immigrati nell'accesso alle prestazioni sanitarie e socioassistenziali, anche attraverso la promozione di interventi informativi destinati agli stessi in campo sociosanitario.

L'articolo 15 inserisce tra le aree di intervento ritenute prioritarie la tutela dei minori, con particolare attenzione alla programmazione di interventi mirati in favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio.

L'articolo 16 individua tra le aree privilegiate di intervento quella diretta alla tutela del diritto d'asilo e all'assistenza ai rifugiati ed agli stranieri beneficiari delle forme di protezione per motivi umanitari.

Il capo III contiene disposizioni sulla programmazione e sulla verifica degli interventi.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Menozzo

Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma - Tel. 06 51681



Regione Lazio

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI



L'Assessore

L'articolo 17 individua lo strumento di programmazione generale della Regione, che è il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, dove vengono individuati nell'arco di un triennio, fra l'altro, gli obiettivi da perseguire, la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione e quelli attuati dagli enti locali, e i criteri per la concessione dei contributi agli organismi iscritti nel registro di cui all'articolo 24. Inoltre la Giunta regionale adotta annualmente un piano esecutivo in coerenza con gli obiettivi del citato piano triennale ed in linea con i piani di utilizzazione delle risorse finalizzate ai servizi sociali.

L'articolo 18 dispone che la Giunta presenta al Consiglio regionale con cadenza triennale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti per migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

Il Capo IV contiene disposizioni sugli organismi di consultazione e di partecipazione e garanzia che vengono previsti a livello regionale in materia.

L'articolo 19 prevede l'istituzione e la composizione della Consulta regionale per l'immigrazione, organo consultivo della Regione nella programmazione degli interventi, e ne delinea altresì i compiti da svolgere, mentre l'articolo 20 contiene disposizioni per la sua costituzione e per il suo funzionamento.

L'articolo 21 prevede la costituzione in seno alla Consulta di un Comitato esecutivo che svolge, oltre alle funzioni assegnate dalla Consulta, attività di analisi e monitoraggio sul fenomeno dell'immigrazione.

L'articolo 22 prevede l'organizzazione ogni anno del Forum regionale delle nazionalità quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore e ogni triennio della conferenza regionale sull'immigrazione, con funzione propedeutica per la predisposizione della programmazione triennale degli interventi.

L'articolo 23 istituisce il Centro regionale contro la discriminazione ed il razzismo, con compiti di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli immigrati vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, o religiosi e che deve presentare relazioni periodiche sia alla Giunta regionale, sia al Consiglio regionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma - Tel. 06.51681



Regione Lazio

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI



L'Assessore

L'articolo 24 istituisce il Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore degli immigrati stranieri, definendone i requisiti necessari e stabilendo che l'iscrizione è requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali.

Infine il Capo V contiene le disposizioni finali della legge.

L'articolo 25 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 26 prevede l'abrogazione espressa della precedente legge regionale in materia di immigrazione, la l.r. 17/1991.

L'articolo 27 contiene alcune disposizioni transitorie riguardanti la funzionalità della Consulta regionale per l'immigrazione attualmente in carica e l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in attesa della definizione della pianificazione triennale.

L'articolo 28 stabilisce il termine per l'entrata in vigore della legge.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morici

L'Assessore

Avv. Alessandra Mandarelli

RELAZIONE

La presente proposta di legge concernente "Disposizioni per la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale" viene a sostituire la precedente normativa regionale in materia di immigrazione risalente ai primi anni novanta (la l. r. n. 17 del 1990), che va adeguata alle nuove esigenze che il fenomeno dell'immigrazione ha prodotto in via generale in Europa ed in Italia ed in particolare nel tessuto sociale della Regione Lazio, dove Roma continua ad essere la capitale dell'immigrazione e dove gli immigrati sono sempre più protagonisti nel mondo del lavoro ed in molti settori economici e non solo a Roma e provincia.

La presenza ormai consolidata di migranti all'interno del territorio laziale rende non più rinviabile l'offerta di percorsi di cittadinanza a questo gruppo di popolazione. Secondo un rapporto realizzato dall'Eures sullo stato delle province del Lazio (i dati si riferiscono al 2003), l'aumento della popolazione laziale è dovuto prevalentemente alla presenza degli stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione e questo vale soprattutto per la provincia di Roma dove, all'inizio del 2005, i soggiornanti stranieri, secondo la stima dell'Osservatorio Romano sulle Migrazioni, sono stati 340.554, dei quali il 70,00% circa concentrati nel comune di Roma. I continenti di provenienza sono, in ordine decrescente, Asia (29,9%), Europa non UE (21,0%), Europa UE (17,3%), Africa (15,8%), America (14,8%).

Sul versante dell'inserimento dei minori immigrati nel sistema educativo e scolastico nazionale, si sottolinea che nell'anno scolastico 2004/2005 la Regione Lazio si attesta circa a metà della graduatoria nazionale per numero di iscrizioni scolastiche di studenti non italiani, con 33.823 dei 361.576 studenti di origine straniera iscritti in Italia. Il 9,4% degli alunni non italiani presenti a livello nazionale è iscritto in una scuola del Lazio, che registra un'incidenza del 4,5% (1 alunno straniero ogni 22 studenti), più alta della media nazionale (4,2%), ma più bassa del 5,7% registrato nel Centro-Italia.

Nonostante ciò, in valori assoluti Roma è, tra i comuni capoluogo d'Italia, al secondo posto per numero di alunni non italiani, subito dopo Milano. Gli studenti di origine straniera iscritti a Roma sono circa 30 mila, l'80% degli studenti non italiani di tutta la regione.

I dati del Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione mostrano per il Lazio, così come per tutta l'Italia, una crescita dell'incidenza degli alunni non italiani, che nel Lazio è stata di quasi un punto percentuale, con 10.745 unità in più in un anno. In particolare è aumentata l'incidenza nel grado della scuola primaria.

I ragazzi stranieri o di origine straniera che vivono in Italia e ne frequentano le scuole non sempre conoscono un inserimento agevole. Un'indagine del Miur (Indagine sugli esiti degli alunni con cittadinanza non italiana. Anno scolastico 2003-2004, Roma: Miur, 2005) ha rilevato che nell'anno scolastico 2003-2004 vi è stato un divario tra i tassi di promozione degli alunni italiani e quelli degli alunni di origine straniera a vantaggio dei primi e progressivamente più ampio man mano che si passi dalla scuola primaria alla secondaria di I grado. In Italia, ogni 100 studenti iscritti, nel 2003-2004 il tasso di promozione è stato del 99,5% per gli italiani e del 96,2% per gli stranieri nella scuola primaria, del 96,1% contro l'89,0% nella secondaria di I grado, dell'85,2% contro il 72,7% nella secondaria di II grado.

In generale le ricerche evidenziano una maggiore difficoltà degli alunni non italiani nelle grandi aree urbane, e una differenza tra i comuni capoluogo e gli altri comuni: la maggiore ampiezza dei primi sembra andare a scapito del rendimento degli alunni di origine straniera.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Il fenomeno rende ancor più necessaria la presenza di mediatori culturali che medino tra i diversi attori coinvolti, già a partire dalla scuola materna, per agevolare il rapporto tra di alunni stranieri e loro genitori con gli insegnanti e gli operatori scolastici, nonché con gli alunni ed i genitori italiani.

Altra grave problematica in merito alla tutela dei minori è sicuramente quella dei c.d. minori stranieri non accompagnati, che sono facili vittime di fenomeni di sfruttamento nella prostituzione o nell'accattonaggio, e anche per questo più facilmente possono incappare in reati e illeciti.

Sul fronte dell'economia, il quadro regionale vede la Capitale ricoprire il ruolo di motore propulsivo, in quanto area terziaria di primo piano sia nei settori tradizionali (commercio e trasporti) che in quelli più avanzati (ricerca, tecnologia dell'informazione, servizi alle imprese, informatica, servizi culturali e del tempo libero).

Il 19% dei residenti stranieri è laureato, il 48% diplomato, ma nonostante le percentuali siano più elevate rispetto agli italiani le occupazioni riservate agli immigrati sono di livello inferiore. Ed in particolare le statistiche dimostrano che per gli immigrati l'imprenditoria sembra rappresentare una strada per trovare un'occupazione altrimenti difficile ed un modo per emanciparsi dal lavoro dipendente con posizioni dequalificate.

Nonostante in questi anni i governi italiani ed europei affrontino la questione migratoria in termini di "pericolose invasioni" per i nativi, la società civile si è dimostrata più matura, cercando di implementare azioni volte a ridurre la conflittualità che inevitabilmente l'incontro tra culture diverse può comportare. E ciò è dimostrato dalle numerose iniziative intraprese da parte di enti, imprese, associazioni e dalla complessa articolazione di servizi presenti sul territorio, non ancora in grado di rispondere completamente ai bisogni di chi è più escluso. In particolare sul fronte abitativo va segnalata una significativa carenza di strutture di prima e seconda accoglienza.

Dal mancato governo delle questioni legate all'immigrazione e dalla carenza di programmazione e pianificazione degli interventi, ne deriva che i vari soggetti, istituzioni e servizi, coinvolti nelle questioni legate alla migrazione, si trovano ad operare in maniera scollegata ed incontrano grandi ostacoli e difficoltà nel svolgere un lavoro in rete, con conseguenti ripercussioni nella comprensione dei bisogni dei migranti e nell'incontro della domanda e dell'offerta di servizi.

La approvazione di una nuova normativa regionale in materia si è rende necessaria per almeno tre ragioni:

- a) la evidente obsolescenza della precedente legge regionale in vigore, Legge regionale del 16 febbraio 1990, n. 17, che sostanzialmente nasceva nel solco dell'impostazione emergenziale causata dai primi consistenti flussi migratori nel nostro paese;
- b) un forte processo di cambiamenti qualitativi e quantitativi, nel corso degli anni '90, riferibili alla progressiva crescita numerica delle presenze di persone straniere a cui si associano crescenti indicatori di stabilizzazione;
- c) un profondo processo di innovazione e modificazione legislativa avviato, a livello nazionale, a partire dall'emanazione del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni.

Con la presente proposta, la Regione vuole ribadire il suo impegno a rimuovere, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia, con particolare attenzione alle disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni, quegli ostacoli che impediscono agli stranieri immigrati presenti nel Lazio, ad integrarsi nel tessuto sociale delle comunità locali.

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo
Piero Marrazzo



partecipare attivamente alla vita pubblica locale. Troppo spesso gli immigrati vengono presentati solamente come una risorsa per far crescere l'economia dell'Italia, invece essi rappresentano un ricchezza culturale, intellettuale ed economica solo se integrati e accolti con politiche attive di intervento.

Gli obiettivi della proposta di legge sono:


- a) definire un sistema di integrazione in cui le esigenze di inserimento sociale degli immigrati, le esigenze delle popolazioni che li ospitano, le esigenze delle imprese e delle famiglie che sempre più fanno ricorso ai lavoratori migranti trovino contestualmente e contemporaneamente adeguate risposte;
- b) stabilire un corretto rapporto tra la gestione del fenomeno migratorio e la cooperazione allo sviluppo verso le aree d'origine dei migranti, a sostegno di una politica di azione e non di semplice reazione alla realtà della globalizzazione. E' importante, infatti, sviluppare politiche concrete per fare sì che il fenomeno delle migrazioni internazionali, diventi una opportunità di sviluppo tanto delle aree di approdo quanto delle aree di origine, soprattutto nel bacino mediterraneo. A questo scopo è essenziale, accanto alla leva finanziaria delle rimesse degli immigrati, una nuova valorizzazione del ruolo della "cooperazione allo sviluppo decentrata" da parte della regione Lazio.
- c) valorizzare le sinergie con Provincia e Comune di Roma (dove si raccoglie buona parte dei flussi migratori della Regione), ma anche con le altre Province del Lazio, per meglio affrontare i problemi relativi a sanità, alloggio, sostegno ai minori e ai minori non accompagnati, inserimento lavorativo e formazione professionale.
- d) realizzare un sistema regionale di lotta alla discriminazione, anche attraverso la figura del Difensore civico degli immigrati, finalizzato alla individuazione e attuazione di politiche antidiscriminatorie, nonché a creare una rete per il monitoraggio delle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati.
- e) incoraggiare la Regione a contribuire in modo effettivo alle politiche nazionali, nell'interlocuzione coordinata con l'Unione Europea, ponendo gli immigrati come soggetti centrali degli interventi e promuovendo, secondo propri modelli originali, le forme di partecipazione dei migranti alla vita della comunità locale, con particolare riferimento al Forum regionale delle nazionalità.

La proposta di legge in esame con il termine di "cittadini stranieri immigrati" si riferisce ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai rifugiati e agli apolidi, regolarmente soggiornanti nel territorio regionale ed ai richiedenti asilo. Per la loro integrazione nel tessuto sociale della regione, la proposta di legge prevede in diversi settori misure ed azioni quali:

- a) la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale anche attraverso l'attivazione di strumenti di rappresentanza nell'ambito delle istituzioni locali;
- b) norme contro la discriminazione, tra cui l'istituzione del Difensore civico degli immigrati contro la discriminazione ed il razzismo;
- c) in materia di politiche abitative, la costituzione di apposite agenzie per la casa, la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l'acquisto della prima casa abitativa, il diritto di accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziamenti per la creazione di un'offerta di centri di accoglienza e alloggi sociali destinati ad ospitare gli stranieri regolarmente soggiornanti;
- d) in materia di assistenza sanitaria, sociosanitaria ed assistenziale la garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale, ivi comprese le provvidenze economiche, per gli stranieri regolarmente soggiornanti e, anche per quelli non in regola, le prestazioni essenziali di primo intervento e gli interventi di medicina preventiva;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



- 
- c) l'integrazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie, con pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio;
 - f) in materia di formazione professionale e istruzione degli stranieri, iniziative di formazione, di orientamento, di tirocinio, di corsi mirati e di programmi da attuarsi nei Paesi d'origine;
 - g) l'inserimento lavorativo e il sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali, attraverso la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori, il sostegno ad attività promozionali e informative volte ad agevolare lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale o in forma cooperativa;
 - h) il sostegno degli organismi iscritti nell'apposito registro regionale per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati;
 - i) il sostegno, anche attraverso programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, di progetti imprenditoriali finalizzati al volontario ricambio dei cittadini stranieri nelle loro terre d'origine.

In particolare, fra le principali innovazioni rispetto alla precedente l.r. 17/1990 si segnalano:

- a) l'indicazione sistematica delle aree prioritarie di intervento della Regione, con particolare attenzione fra l'altro, alle politiche abitative ed alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, che vengono inseriti in percorsi di integrazione che possono proseguire anche dopo il raggiungimento della maggiore età;
- b) la programmazione unitaria regionale degli interventi nel settore dell'immigrazione coordinando l'utilizzazione delle risorse proprie regionali e gli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche migratorie;
- c) il conseguente snellimento nelle procedure amministrative legate alla programmazione provinciale e comunale: le province presentano un solo piano annuale, che contiene il programma sia delle iniziative finanziate con le risorse regionali provenienti dal fondo nazionale per politiche migratorie, sia delle iniziative finanziate con risorse proprie regionali;
- d) la rivisitazione delle disposizioni riguardanti la Consulta regionale per l'immigrazione, sia in relazione alla sua composizione, sia in relazione ai suoi compiti;
- e) la previsione di un comitato esecutivo della Consulta con compiti di supporto alla Consulta ed alla Giunta regionale;
- f) la costituzione del Forum regionale delle nazionalità quale momento di partecipazione, di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore;
- g) la rivisitazione delle disposizioni finanziarie in linea con la programmazione unitaria degli interventi.

La presente proposta di legge è suddivisa in 5 capi ed in 28 articoli.

Il capo I è intitolato "Disposizioni generali" e comprende gli articoli da 1 a 5.

L'articolo 1 della presente proposta di legge ne individua l'oggetto e delimita l'ambito d'intervento della Regione in materia finalizzato alla rimozione degli ostacoli che impediscono ai cittadini stranieri immigrati il pieno esercizio dei diritti civili e sociali e la piena integrazione degli stessi nella società laziale. Inoltre vengono evidenziate le finalità degli interventi realizzati e promossi dalla Regione, che mirano essenzialmente a creare le condizioni per l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria, per l'accesso ai pubblici servizi a parità di condizione con i cittadini italiani e a favorire in genere l'inserimento degli immigrati e delle loro famiglie nel tessuto socio-economico.



Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marchionni

Pietro Marchionni



sociale regionale e nel mondo del lavoro, nonché a creare le condizioni formative, lavorative e sociali per favorire un loro rientro nei paesi d'origine.

L'articolo 2 definisce i destinatari degli interventi, che sono gli immigrati regolarmente presenti nel territorio laziale, ivi compresi anche gli immigrati che soggiornano per motivi di protezione sociale o che non possono essere espulsi o respinti in quanto oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di religione, etc, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione.

L'assetto istituzionale delle competenze in materia di in materia di politiche attive per l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati è ispirato al principio della sussidiarietà e della collaborazione fra gli enti pubblici e della coerenza tra programmazione regionale e programmazione locale.

L'articolo 3 individua le funzioni della Regione, sottolineandone il ruolo fondamentale nella programmazione di carattere generale degli interventi, l'articolo 4 individua le funzione delle Province, con particolare riguardo alla programmazione dei piani annuali riguardanti servizi ed interventi a valenza sopradistrettuale ed infine l'articolo 5 individua le funzioni dei Comuni che, fra l'altro, in applicazione dell'articolo 118 della Costituzione svolgono tutte le funzioni residuali non espressamente attribuite alla Regione o alle Province.

Il capo II individua le politiche regionali in materia di immigrazione e le aree di intervento ritenute prioritarie e contiene altresì disposizioni riguardanti la programmazione regionale e locale.

L'articolo 6 individua l'ambito di intervento regionale contro la discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi e contro la violenza e lo sfruttamento nei confronti degli stranieri immigrati, intervento che si sostanzia nella promozione e nel sostegno ad azioni di monitoraggio informazione ed assistenza legale per le vittime di discriminazioni e di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, nonché ad azioni per garantire il rispetto delle specifiche identità culturali e religiose nell'ambito dei pubblici servizi e dei programmi promossi dalla Regione.

L'articolo 7 individua le politiche di protezione sociale e di sostegno al rientro nei paesi di origine che devono essere attuate in collaborazione con gli enti locali e gli organismi iscritti nel registro regionale di cui al successivo articolo 23, anche nell'ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, con particolare riferimento agli immigrati presenti nel territorio per motivi di protezione sociale ex articolo 18 del d.lgs. 286/1998.

L'articolo 8 individua l'ambito di intervento regionale per sostenere l'applicazione degli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva in favore degli immigrati, con particolare attenzione ai progetti di protezione ed inserimento sociale dei minori e dei soggetti al di sotto dei 21 anni.

L'articolo 9 delinea le politiche regionali per favorire la partecipazione alla vita pubblica, nonché per consentire l'accesso ai servizi pubblici, con particolare attenzione alla promozione di programmi di formazione mirata per il personale che eroga i servizi e per l'impiego di mediatori linguistici e culturali.

L'articolo 10 definisce l'ambito di intervento regionale per garantire l'accesso a soluzioni abitative dignitose ed economicamente sostenibile e l'impegno a sostenere la creazione di centri di accoglienza ed alloggi sociali destinati ad ospitare gli stranieri temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente all'alloggio.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



1.1
LE
1.1
L'articolo 11 ribadisce l'impegno della Regione ad assicurare il diritto allo studio per i minori stranieri e la loro integrazione nel sistema scolastico in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, promuovendo altresì l'alfabetizzazione per adulti nonché l'educazione interculturale e la conoscenza delle culture di origine dei cittadini stranieri.

L'articolo 12 individua le aree prioritarie di intervento in materia di formazione professionale ed universitaria, sottolineando altresì l'impegno della Regione ad operare per il riconoscimento dei titoli e delle professionalità già in possesso dei cittadini stranieri.

L'articolo 13 colloca, ai fini dell'accesso al lavoro sia dipendente che autonomo, gli stranieri immigrati su un piano di parità con i cittadini italiani, promuovendo la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro attraverso la formazione degli operatori e sostenendo attività informative e promozionali dedicate allo sviluppo di attività di tipo autonomo. Da sottolineare altresì il riconoscimento ai cittadini stranieri immigrati regolarmente presenti il diritto di partecipare a concorsi pubblici indetti nell'ambito dell'ordinamento regionale.

L'articolo 14 sottolinea l'impegno della Regione nell'assicurare la condizione di parità degli stranieri immigrati nell'accesso alle prestazioni sanitarie e socioassistenziali, anche attraverso la promozione di interventi informativi destinati agli stessi in campo sociosanitario.

L'articolo 15 inserisce tra le aree di intervento ritenute prioritarie la tutela dei minori, con particolare attenzione alla programmazione di interventi mirati in favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio, mentre l'articolo 14 promuove il finanziamento, nell'ambito di programmi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea, dei servizi pubblici o privati finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo ed alla tutela dei rifugiati e degli stranieri beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari.

L'articolo 16 individua tra le aree privilegiate di intervento quella diretta alla tutela del diritto d'asilo e all'assistenza ai rifugiati ed agli stranieri beneficiari delle forme di protezione per motivi umanitari.

Il capo III contiene disposizioni sulla programmazione e sulla verifica degli interventi.

L'articolo 17 individua lo strumento di programmazione generale della Regione, che è il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, dove vengono individuati nell'arco di un triennio, fra l'altro, gli obiettivi da perseguire, la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione e quelli attuati dagli enti locali, e i criteri per la concessione dei contributi agli organismi iscritti nel registro di cui all'articolo 23. Inoltre la Giunta regionale adotta annualmente un piano esecutivo in coerenza con gli obiettivi del citato piano triennale ed in linea con i piani di utilizzazione delle risorse finalizzate ai servizi sociali.

L'articolo 18 dispone che la Giunta presenta al Consiglio regionale con cadenza triennale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti per migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

Il Capo IV contiene disposizioni sugli organismi di consultazione e di partecipazione e garanzia che vengono previsti a livello regionale in materia.

L'articolo 19 prevede l'istituzione e la composizione della Consulta regionale per l'immigrazione, organo consultivo della Regione nella programmazione degli interventi.

Il Presidente della Regione Lazio

Piero Marrazzo
Piero Marrazzo



delinea altresì i compiti da svolgere, mentre l'articolo 20 contiene disposizioni per la sua costituzione e per il suo funzionamento.

L'articolo 21 prevede la costituzione in seno alla Consulta di un Comitato esecutivo che svolge, oltre alle funzioni assegnate dalla Consulta, attività di analisi e monitoraggio sul fenomeno dell'immigrazione.

L'articolo 22 prevede l'organizzazione ogni anno del Forum regionale delle nazionalità quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore e ogni triennio della conferenza regionale sull'immigrazione, con funzione propedeutica per la predisposizione della programmazione triennale degli interventi.

L'articolo 23 istituisce il Centro regionale contro la discriminazione ed il razzismo, con compiti di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli immigrati vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, o religiosi e che deve presentare relazioni periodiche sia alla Giunta regionale, sia al Consiglio regionale.

L'articolo 24 istituisce il Registro regionale delle associazioni, degli enti e degli organismi che operano a favore degli immigrati stranieri, definendone i requisiti necessari e stabilendo che l'iscrizione è requisito indispensabile per beneficiare dei finanziamenti regionali.

Infine il Capo V contiene le disposizioni finali della legge.

L'articolo 25 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 26 prevede l'abrogazione espressa della precedente legge regionale in materia di immigrazione, la l.r. 17/1991.

L'articolo 27 contiene alcune disposizioni transitorie riguardanti la funzionalità della Consulta regionale per l'immigrazione attualmente in carica e l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge in attesa della definizione della pianificazione triennale.

L'articolo 28 stabilisce il termine per l'entrata in vigore della legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



1.1.92 11
P. MARAZZO
REGIA
LITICHE SOC.